DISPOSIZIONI CIRCA IL PERSONALE LAVORANTE OCCORRENTE PER LA FABBRICA DI SILURI DELLA R. MARINA A SAN BARTOLOMEO (SPEZIA)

Art. 6

La pensione annua dell'operaio che si trovi nelle condizioni previste alle lettere a e b dell'art. 4 sara' liquidata in base alla media delle due mercedi giornaliere piu' elevate alle quali sia pervenuto durante l'ultimo decennio e che abbia mantenute per due anni almeno. A 25 anni di servizio la pensione corrispondera' alla detta media moltiplicata per 150. Questo moltiplicatore sara' aumentato di tre unita' per ogni anno di servizio oltre i 25.

Le ferite e le infermita' provenienti da causa di servizio di cui alla lettera c, dell'art. 4, danno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi ovvero di due di questi membri, alla pensione che avrebbe liquidato l'operaio a 60 anni di eta' in base alla mercede piu' elevata percepita durante il servizio; aumentata di un terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermita' equivalenti secondo le disposizioni in vigore per i funzionari dello Stato, alla pensione che avrebbe liquidato l'operaio a 60 anni di eta' in base alla mercede piu' elevata percepita durante il servizio;

c) le ferite e le infermita' meno gravi alla pensione che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, calcolata sulla mercede piu' elevata sempre che esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianita' di servizio.

In nessun caso la pensione potra' essere inferiore a L. 480 annue.

Versione in vigore dal 5 agosto 1906, non più in vigore dal 2 luglio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della R. marina a San Bartolomeo (Spezia)
Estremi	Legge 15 luglio 1906, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-circa-il-personale-lavorante-occorrente-per-la-fabbrica/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it